

**COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SETTORE FINANZIARIO**

**OGGETTO:**

**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.). Relazione tecnico-finanziaria**

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO - Presentazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana**

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, costituita dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, ha sede nel Comune di Pozzuolo Martesana in via Martiri della Liberazione n. 11, presso il Palazzo Municipale. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente e, di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. I Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 20 in data 11.04.2016 Comune di Truccazzano;
- n. 18 in data 12.04.2016 Comune di Liscate;
- n. 10 in data 14.04.2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18.04.2016 Comune di Bellinzago Lombardo.

Lo Statuto è stato regolarmente pubblicato sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016 e che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in data 16 giugno 2016. Con deliberazione n. 9 del 29.09.2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della convenzione per il conferimento delle funzioni, con decorrenza 01.11.2016 i Comuni conferenti hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15.09.2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto del trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012. Conseguente, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. si è provveduto alla determinazione della dotazione organica, all'approvazione della struttura organizzativa nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Si è proceduto, pertanto, con separata deliberazione di Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D. Lgs. 267/2000, ai commi 1 e 2 ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'Unione, quale ente locale sovracomunale, ha lo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.

In particolare, l'Unione esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 s.m.i.. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali contiene un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona l'attivazione della funzione o del servizio presso l'Unione.

I Comuni possono, all'unanimità, conferire, mediante specifica delega, all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, della Città metropolitana, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronti, concertazione e conferenze.

L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già conferiti dai Comuni che vi aderiscono.

## 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto dell'esercizio 2022

Con deliberazione n. 13 del 22.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., conformemente a quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) ed approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22.03.2023.

Successivamente, sono stati emanati i seguenti atti:

-con deliberazione di G.C. n. 7 del 09.02.2023 veniva approvata la "Variazione n. 1 in esercizio provvisorio al Bilancio di Previsione 2022/2024 – annualità 2023 – ex art. 175, 5 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con contestuale determinazione del risultato presunto al 31.12.2022";

- con deliberazione di G.C. n. 42 del 04.07.2023 veniva approvata la "Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 175, c. 5bis, Lett. D, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.";

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione semplificato dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.04.2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 447.164,04 così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2022:</b>		<b>447.164,04</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		258.222,20
Fondo perdite società partecipate		791,00
Altri accantonamenti		10.152,00
	<b>Totale parte accantonata (i) -</b>	<b>269.165,20</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		12.871,95
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		12.555,26
Altri vincoli		-
	<b>Totale parte vincolata (l) -</b>	<b>25.427,21</b>
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (m) -</b>	<b>1.809,00</b>
	<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) -</b>	<b>150.762,63</b>

Si evidenzia come nelle quote vincolate *ex lege* sia confluito il fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, oggetto di certificazione entro il termine perentorio del 31.05.2023. Ai sensi dell'art. 1, c. 827, L. 178/2020 è stato trasmesso, entro il 31.05.2022, il Modello CERTIF-COVID-19;

Dalla certificazione *de qua* risultava:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-19.140
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	52.748
Saldo complessivo	-71.888

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 D.Lgs. 267/2000). Dato atto che sulla base di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

## 3) Le verifiche interne

Il Responsabile del Settore Finanziaio ha richiesto ai Responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

La salvaguardia degli equilibri attiene alla fase gestionale (impegni/accertamenti) dell'esercizio di Bilancio 2022, pertanto si rende necessario procedere con un'attenta analisi, tenendo conto dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Settore, degli equilibri di competenza, cassa, gestione dei residui nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

### 3.1) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di Bilancio *ex art* 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, è volto a verificare (ed eventualmente aggiornare) se gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione sono adeguati. Il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;

- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023- 2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo

Conseguentemente, con la variazione di assestamento di bilancio, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, come risulta dagli allegati "pre-rendiconto 2023 entrate e uscita" alla presente relazione.

Dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione ad oggi sono emerse situazioni che meritano di essere analizzate singolarmente:

#### IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

L'art. 1 commi 739-783 della L. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU, la quale ha unificato l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà comunale è prevista un'entrata pari a € 415.000,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU.

Nel bilancio di previsione 2023/2025 è stato previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 158.252,00

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 6.950,00

**Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come tutti gli investimenti siano realizzati dall'Unione in quanto la funzione è stata trasferita.

#### 3.1) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2023 ammonta a € 984.918,28 (saldo di diritto) e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	€. 647.637,52
Pagamenti	€. 892.113,28
Riscossioni	€. 1.229.394,04
Fondo cassa al 30.06.2023	€. 984.918,28

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, è opportuno rilevare come l'indicatore di tempestività dei pagamenti nonché l'indicatore di ritardo di pagamento - inteso come capacità di smaltire il debito residuo al 31/12 – determinano la necessità di appostare o meno nel prossimo bilancio l'accantonamento a titolo di FGDC. A questo proposito, si rileva come nel corrente bilancio non sia stato accantonato l'apposito fondo pari al 1% del Macroaggregato 1.03, in quanto l'ente rientra nei parametri.

### 3.2) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1.01.2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. Atto G.C. n 17 del 26.04.2023) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	628.814,44	Titolo I	974.007,54
Titolo II		Titolo I	279.193,02
Titolo III	289.183,49	Titolo III	
Titolo IV	133.736,77	Titolo IV	
Titolo V	8.558,27	Titolo V	
Titolo VI		Titolo VI	
Titolo VII		Titolo VII	48.287,10
Titolo IX	44.721,21	Titolo IX	
<b>TOTALE</b>	<b>1.001.014,18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.301.487,66</b>

Alla data del 17.07.2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 318.952,79 (31,86 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 197.566,22 (15,18 %).

### 3.3) Vincoli di finanza pubblica

Tra le numerose novità introdotte con l'entrata in vigore della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la più rilevante è l'abrogazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli Enti Locali. Tuttavia, ai sensi dei commi 819 e 821 Legge di bilancio 2019, a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, come peraltro specificato dalla circolare della RGS n. 3 del 14.02.2019. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione

Si dà infine atto come i commi 819, 820 e 824, al fine di attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

### 3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 *"Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."* ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 258.222,20 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di seguito indicate. A questo proposito, si evidenzia come:

- l'accantonamento in sede di rendiconto sia avvenuto considerando la media degli incassi degli ultimi cinque esercizi, volto al raggiungimento del 100%, pur considerando i dati extra-contabili presenti nei bilanci dei singoli comuni per alcune delle annualità pregresse;
- il FCDE si riferisca esclusivamente ai crediti del titolo I – Entrate tributarie - ed una limitata parte del titolo III – Entrate extratributarie - in quanto, a seguito del trasferimento delle funzioni di bilancio dai Comuni all'Unione tutte le entrate extratributarie sono allocate nel bilancio dell'Unione e, conseguentemente, anche il fondo crediti è accantonato nel medesimo bilancio.

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
191		1.01.01.51.002	TARES / TA.R.SU. - RUOLI ESERCIZI PREGRESSI	6.941,29	6.941,29	A
200		1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	251.280,91	251.280,91	A

### 3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

### 4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e minori spese.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

#### 4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 pari a € 447.164,04:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonamenti	€ 269.165,20	€ 10.152,00	€ 259.013,20
Vincolati	€ 25.427,21	€ 5.970,44	€ 19.456,77
Destinati a spesa inv.	€ 1.809,00	-	€ 1.809,00
Liberi	€ 150.762,63	€ 148.100,00	€ 2.662,63
<b>TOTALE</b>	<b>€ 447.164,04</b>	<b>€ 318.415,00</b>	<b>€ 554.216,58</b>

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>1)</sup></b>	CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	974.007,54	PR	182.929,42	R	0,00	EP	791.078,12
		CP	2.344.825,96	PC	564.018,51	I	2.161.642,84	EC	1.597.624,33
		CS	3.256.203,20	TP	746.947,93	FPV	0,00	TR	2.388.702,45
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	279.193,02	PR	0,00	R	0,00	EP	279.193,02
		CP	148.100,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	427.293,02	TP	0,00	FPV	0,00	TR	279.193,02
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	139.500,00	PC	69.497,12	I	71.497,12	EC	2.000,00
		CS	139.500,00	TP	69.497,12	FPV	0,00	TR	2.000,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	48.287,10	PR	14.636,80	R	0,00	EP	33.650,30
		CP	683.500,00	PC	111.694,05	I	116.809,05	EC	5.115,00
		CS	731.787,10	TP	126.330,85	FPV	0,00	TR	38.765,30
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	1.301.487,66	PR	197.566,22	R	0,00	EP	1.103.921,44
		CP	3.319.025,96	PC	745.209,68	I	2.349.949,01	EC	1.604.739,33
		CS	4.557.883,32	TP	942.775,90	FPV	0,00	TR	2.708.660,77
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	1.301.487,66	PR	197.566,22	R	0,00	EP	1.103.921,44
		CP	3.319.025,96	PC	745.209,68	I	2.349.949,01	EC	1.604.739,33
		CS	4.557.883,32	TP	942.775,90	FPV	0,00	TR	2.708.660,77

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	164.222,44							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	624.814,44	RR	189.182,89	R	0,00		EP	435.631,55
		CP	1.918.550,00	RC	703.252,49	A	1.343.777,98	CP	EC	640.525,49
		CS	2.543.364,44	TR	892.435,38	CS	-1.650.929,06		TR	1.076.157,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	84.725,00	RC	36.068,69	A	36.068,69	CP	EC	0,00
		CS	84.725,00	TR	36.068,69	CS	-48.656,31		TR	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	289.183,49	RR	127.498,68	R	0,00		EP	161.684,81
		CP	464.926,52	RC	129.195,81	A	166.035,01	CP	EC	36.839,20
		CS	754.112,01	TR	256.694,49	CS	-497.417,52		TR	198.524,01
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	133.736,77	RR	0,00	R	0,00		EP	133.736,77
		CP	3.100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	136.836,77	TR	0,00	CS	-136.836,77		TR	133.736,77
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	8.558,27	RR	0,00	R	0,00		EP	8.558,27
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	8.558,27	TR	0,00	CS	-8.558,27		TR	8.558,27
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	44.721,21	RR	2.271,22	R	0,00		EP	42.449,99
		CP	683.500,00	RC	89.190,43	A	115.391,35	CP	EC	26.200,92
		CS	728.221,21	TR	91.461,65	CS	-636.759,56		TR	68.650,91
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	1.101.014,18	RR	318.952,79	R	0,00		EP	782.061,39
		CP	3.154.803,52	RC	957.707,42	A	1.661.273,03	CP	EC	703.565,61
		CS	4.255.817,70	TR	1.276.660,21	CS	-2.979.157,49		TR	1.485.627,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	1.101.014,18	RR	318.952,79	R	0,00		EP	782.061,39
		CP	3.319.025,96	RC	957.707,42	A	1.661.273,03	CP	EC	703.565,61
		CS	4.255.817,70	TR	1.276.660,21	CS	-2.979.157,49		TR	1.485.627,00

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

Note conclusive:

In relazione a quanto sopra si evidenzia come non si renda necessario l'adozione di eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. in quanto:

- A) il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso con un avanzo di amministrazione che garantisce tutti gli accantonamenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata e senza alcun debito fuori bilancio;
- B) nella gestione di competenza 2022, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;
- C) nella gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio generale del bilancio;
- D) si ritiene che proiettando i dati al 31 dicembre, intendendo come valore stimato le singole poste iscritte in bilancio, si può prevedere, con sufficiente grado di certezza, che il pareggio tra le entrate e le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione residui non influenzerà detto equilibrio. Il risultato di amministrazione non potrà che essere quantomeno di pareggio.

Bellinzago Lombardo, 17.07.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane  
Viviana Margherita Cerea